



COMUNE DI SCILLA

Provincia di Reggio Calabria

Telefono 0965/754003/754693 Fax 0965/754704

Regolamento per l'installazione di impianti fissi di telefonia mobile e radiotelevisivi e minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici sul territorio comunale.

INDICE

ARTICOLO 1 -	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 2 -	RIFERIMENTI LEGISLATIVI
ARTICOLO 3 -	AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 4 -	DEFINIZIONI
ARTICOLO 5 -	PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ISTALLAZIONE
ARTICOLO 6 -	MODIFICHE E DISATTIVAZIONI
ARTICOLO 7 -	LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
ARTICOLO 8 -	NORME PROGETTUALI PER LE INSTALLAZIONI
ARTICOLO 9 -	PROGRAMMAZIONE DELLE INSTALLAZIONI
ARTICOLO 10 -	MISURE DI CAUTELA SANITARIA
ARTICOLO 11 -	MANUTENZIONI
ARTICOLO 12 -	RISANAMENTI
ARTICOLO 13 -	CONTROLLI
ARTICOLO 14 -	SANZIONI
ARTICOLO 15 -	NORMA TRANSITORIA
ARTICOLO 16 -	NORME DI RINVIO
ARTICOLO 17 -	ENTRATA IN VIGORE

Titolo I -Disposizioni generali.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi.

Principio fondamentale cui è informato il presente Regolamento è definito "**Principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione**": secondo tale concetto la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti, previsti dalle normative vigenti.

Articolo 2 - Riferimenti legislativi

D.M. 10 Settembre 1998 n° 381 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*".

Circolare R., 18 Ottobre 1999 n° 55 Direzione Generale Sanità -Servizio Prevenzione Sanitaria "*Linee guida per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base telefonia mobile, nonché eventuali modifiche e disattivazione delle stesse*".

Legge 22 Febbraio 2001 n° 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

Legge 20 Marzo 2001 n° 66 "*Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 23 Gennaio 2001 n° 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*".

DPCM 8 Luglio 2003 "*Limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*"

DLGS 1 Agosto 2003, n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*".

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai sistemi fissi di telecomunicazione in genere e radiotelevisivi, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998.

Il campo di applicazione del Decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione in genere e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. alte frequenze). Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

Articolo 4 - Definizioni

<**sistema fisso**> = si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici,

<**punto antenna**> = può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo,

<centralina> = è inserita, con i relativi apparati, in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare,

<palo di insediamento delle antenne> = può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, ecc.).

Titolo II - Procedure autorizzative

Articolo 5 - Procedure di autorizzazione all'istallazione

L'istallazione, l'ampliamento e/o la modifica rilevante degli impianti in oggetto, rientrano nelle opere di "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 pertanto sono soggette a autorizzazione all'istallazione di Infrastrutture, come previsto dal D.lgs. 1.8.2003 n. 259, previo parere favorevole dell'ASL competente per territorio, e dell'ARPA per la parte di sua competenza, nonché di eventuali pareri e/o autorizzazioni previsti dalla Normativa Statale e Regionale vigente per interventi in aree o immobili soggetti a vincoli.

Alla richiesta di autorizzazione per l'istallazione devono essere allegati:

- a) Informazioni anagrafiche, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive;
- b) Atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto, anche dopo la sua disattivazione e fino alla demolizione.

Al termine dei lavori di istallazione dell'impianto il titolare presenterà al Comune, all' ASL competente per territorio, all'ARPA, per la parte di sua competenza, apposita comunicazione di entrata in esercizio dello stesso, specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al OPCM 8 Luglio 2003, nonché la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

L'autorizzazione di istallazione conterrà tutte le prescrizioni tecniche previste all'art.8 del presente regolamento.

Nel caso di istallazione su aree di proprietà pubblica tutte le prescrizioni, volte a regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'istallazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi, saranno oggetto di apposito contratto.

Articolo 6 - Modifiche e disattivazioni

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti deve essere comunicata dal titolare almeno trenta giorni prima al Comune, all'ASL ed all'ARPA competenti, corredata di tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.

L'ASL e l'ARPA, per la parte di loro competenza, entro sei mesi dall'acquisizione della documentazione, effettuano le verifiche necessarie ai fini di accertare il rispetto della Normativa vigente e del mantenimento delle condizioni di sicurezza per la popolazione.

I titolari degli impianti all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al Comune, all'ASL e all'ARPA, competenti per territorio.

Titolo III - Distribuzione degli impianti sul territorio e loro programmazione.

Articolo 7 - Localizzazione degli impianti

Si individuano, in prima istanza, quali aree di possibile istallazione degli impianti tutte quelle situate fuori dai centri abitati e, comunque, fuori dalle zone indicate come “ Aree di particolare tutela”, meglio individuate nell'allegata planimetria.-

Sempre nell'allegata planimetria sono indicate le aree in cui si trovano gli impianti di telefonia cellulare già esistenti.

Nella planimetria, allegata al presente regolamento, vengono inoltre individuate, le seguenti aree: I
=> **Aree di divieto assoluto**: aree con divieto assoluto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, ovvero: asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze;

=> **Aree di particolare tutela**: aree comprese entro i 100 mt dal perimetro di proprietà delle aree di divieto assoluto.

Articolo 8 - Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell'ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l'impatto ambientale, si danno di seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- L'altezza massima di tali strutture non deve superare m. 34, calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti dal vincolo aeroportuale;

- La relativa struttura di sostegno, nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico; .

- Le strutture di impianto devono osservare una distanza minima pari a mt. 5,00 o 1/2 dell'altezza (se > mt. 10,00) dai confini di proprietà e una distanza minima pari all'altezza dei costruendi manufatti da ogni edificio circostante con destinazione residenziale;

- Le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantire il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e, dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantire la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo privilegiando soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;

- Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni.

La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 9 - Programmazione delle installazioni

I gestori di reti di telecomunicazione entro il 31 Dicembre di ogni anno dovranno presentare il piano annuale di sviluppo in funzione delle aree idonee, in base al quale saranno autorizzate le singole installazioni: saranno privilegiate forme di partecipazione per la condivisione dei siti da parte dei gestori, in base alla mappatura approvata.

Titolo IV - Misure di cautela e protezione sanitaria.

Articolo 10 - Misure di cautela sanitaria

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità imposti dal OPCM 8 Luglio 2003, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni normative.

Articolo 11 - Manutenzioni

All'atto della richiesta di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto, il Titolare o il Legale Rappresentante, presenta un atto d'impegno ad una corretta manutenzione dell'impianto stesso, nonché ad eseguire al momento della disattivazione ", tutti gli interventi relativi, sino alla demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale.

Allo scopo viene versata fidejussione relativa agli oneri di smantellamento e ripristino ambientali e, il cui ammontare verrà fissato, secondo le specificità del caso, dal Settore Ambiente del Comune.

Articolo 12 - Risanamenti

Qualora l'ASL competente per territorio e l'ARPA per la parte di sua competenza, si riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle emissioni di un impianto, il Sindaco su proposta dell'ASL medesima, prescrive al Titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dal DPCM 8 Luglio 2003.

Titolo V - Controlli e sanzioni.

Articolo 13 - Controlli

In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate secondo le modalità di cui all'allegato B del D.M. 381/98, l' ASL eventualmente verificherà attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base al momento dell'entrata in funzione, con modalità che consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio; in ogni caso si riserverà la possibilità di successivi interventi di vigilanza e controllo. Oltre ai suddetti controlli previsti dalla Legge e posti in capo agli organi istituzionalmente preposti, l'Amministrazione Comunale si riserva di attuare forme di controllo integrative, avvalendosi di soggetti privati con capacità tecniche adeguate o di organi pubblici non assegnati territorialmente, ma competenti in materia, con spese a carico dei concessionari degli impianti.

Articolo 14 – Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente Regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti, contenuti in eventuali convenzioni stipulate con il Comune o altri Enti. Oltre alle sanzioni di I natura specifica ogni violazione sarà perseguita anche nei termini della normativa sopra richiamata.

Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:

a - In caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, il Titolare, qualora non provveda al risanamento di cui all'Art. 12, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da € . 4.000,00 a € . 10.000,00, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata dall'ASL, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal Sindaco o alla revoca del nulla osta di cui all'Art. 5.

La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del Titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee, a ridurre a conformità gli impianti medesimi.

b - In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € .2.500,00 a € . 7.500,00.

c - In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'Art. 8 ultimo comma del presente Regolamento.

Per le violazioni al presente Regolamento di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:

a - L'esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza dell'autorizzazione/concessione di cui all'Art. 5, comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da da €. 4.000,00 a €. 10.000,00; analogamente per il mancato rispetto di quanto indicato all'Art. 15, terzo capoverso (impianti esistenti);

La modifica di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza della comunicazione di cui all' Art. 6, comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da €. 4.000,00 a €. 10.000,00.

Titolo VI - Disposizioni finali.

Articolo 15 - Norma transitoria

Considerati i tempi di approvazione del presente Regolamento i limiti temporali relativi alla consegna delle programmazioni di cui all' Art. 6, da parte dei gestori di impianti, sono prorogati per il primo anno a 6 mesi dalla intervenuta esecutività del presente Regolamento.

Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente Regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di Legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente Regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune, ai sensi dell' Art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle Leggi, circolari, linee di indirizzo, citate in premessa, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi i termini di Legge per la pubblicazione. Il Comune ne favorirà la divulgazione e pubblicità.

Allegati

- Elenco installazione impianti di telefonia cellulare radiotelevisivi esistenti ;
- Cartografia dove sono individuate:
 - a) aree con divieto assoluto di installazione di impianti ;
 - b) aree di particolare tutela;
 - c) aree in cui si trovano gli impianti già esistenti.